SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 è soppresso e sostituito come segue:

«L'Università può effettuare spese e stipulare contratti per l'acquisizione dei beni, delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il migliore conseguimento dei propri scopi istituzionali. Essa può inoltre concordare iniziative con altre istituzioni scientifiche e culturali, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché promuovere la formazione di contratti. Tutto quanto sopra, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili».

Il secondo comma dell'art. 17 è soppresso e sostituito come segue:

«L'Università facilita l'inserimento del proprio personale, anche predisponendo un piano pluriennale, per la realizzazione e per l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abilitativi del proprio personale docente e non docente, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative contabili».

Il terzo comma dell'art. 22 è soppresso e sostituito come segue:

«L'Università può contribuire, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili, alla realizzazione di iniziative rientranti nelle attività di cui al comma precedente, promosse da studenti e da dipendenti dell'Università riuniti in cooperative o associazioni riconosciute ai sensi della legislazione vigente».

Art. 2.

Nell'art. 61, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università, è aggiunta la scuola per assistenti sociali.

Dopo l'art. 71, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, gli articoli relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali come di seguito riportato:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 72. — È istituita presso l'Università di Trento la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La scuola ha il compito di preparare personale per l'esercizio professionale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 73. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato annualmente a norma dell'art. 20 dello statuto.

Art. 74. — La scuola è costituita dalla facoltà di sociologia e ha sede presso la medesima.

Art. 75. — Le discipline obbligatorie impartite nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

2) Discipline di base:

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con un unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;

2) diritto penale;

3) diritto penitenziario;

4) economia politica;

5) igiene mentale e psichiatria;

6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

7) psicologia sociale;

8) sociologia della famiglia;

9) statistica sociale;

10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola offre almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni a settimana per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.

La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituitá secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1989
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 69

89A4322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 632 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in «costruzioni idrauliche», in «ingegneria clinica», in «meccanica strutturale» ed in «metallurgia fisica», tutte afferenti alla facoltà di ingegneria.

Scuola di specializzazione in costruzioni idrauliche

Art. 633. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in costruzioni idrauliche. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nella pianificazione, nella progettazione, nell'esecuzione e nella manutenzione delle opere idrauliche a servizio delle pubbliche amministrazioni, degli studi professionali e delle imprese di costruzione. La scuola rilascia il titolo di specialista in costruzioni idrauliche.

Art. 634. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 635. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di ingegneria e l'istituto di idraulica «Giovanni Poleni».

Art. 636. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria. Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richesti nel comma precedente.

Art. 637. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

progettazione delle opere idrauliche I;
progettazione strutturale e materiali I;
idrogeologia;
meccanica delle terre e delle rocce;
modelli fisici.

2° Anno:

progettazione delle opere idrauliche II;
progettazione strutturale e materiali II;
opere marittime;
organizzazione dei cantieri;
macchinario idraulico.

Art. 638. — Gli insegnamenti prevedono, tra l'altro, esercitazioni pratiche, svolgimento di progetti individuali, visite tecniche e seminari integrativi secondo un programma approvato dal consiglio della scuola.

Scuola di specializzazione in ingegneria clinica

Art. 639. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in ingegneria clinica. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in grado di effettuare la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presìdi ospedalieri), di curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico e di collaborare con gli operatori sanitari nell'impiego di metodologie ingegneristiche nella soluzione di problemi clinici e gestionali. La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria clinica.

Art. 640. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 641. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di ingegneria e di medicina e chirurgia, l'istituto di elettronica, elettrotecnica e informatica.

Art. 642. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati dei corsi di laurea in ingegneria. Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 643. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) elementi di fisiopatologia umana;
2) biomateriali, organi artificiali e protesi;
3) strumentazione biomedica I;
4) strumentazione biomedica II;
5) informatica clinica;
6) elaborazione di dati e immagini di interesse clinico;
7) organizzazione e gestione sanitaria;
8) sicurezza e prevenzione nell'ambiente ospedaliero;
9) cellule e tessuti;
10) impianti ospedalieri;
11) costruzioni biomeccaniche;
12) sistemi di terapia per la sopravvivenza;
13) biosistemi;
14) modelli di sistemi fisiologici;
15) biomeccanica;
16) automazione del laboratorio di emodinamica;
17) sistemi per la ventilazione artificiale;
18) bioingegneria;
19) elettronica biomedica;
20) radiazioni e biosistemi;
21) statistica sanitaria;
22) statistica medica;
23) applicazioni biomediche speciali;
24) bioenergetica;
25) termocinetica biomedica;
26) calcolatori elettronici;
27) controlli automatici;
28) elettronica applicata.

Lo specializzando è tenuto a frequentare i primi otto insegnamenti del precedente elenco, nonché due a scelta tra quelli indicati con il numero da 9) a 28) ed attivati dal consiglio della scuola.

Le materie di insegnamento del primo anno sono quelle indicate con i numeri 1), 2), 3), 5), 6), 9) e 11). Le altre materie si intendono del secondo anno. Nel secondo anno è pure previsto il tirocinio obbligatorio di almeno duecento ore, di cui all'art. 644.

Art. 644. — Gli insegnamenti indicati con i numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8), devono prevedere esercitazioni pratiche, visite o seminari integrativi, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola. Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di tirocinio pratico di almeno duecento ore presso presìdi sanitari riconosciuti dal consiglio della scuola, secondo modalità dallo stesso fissate e pubblicate sul manifesto degli studi.

Scuola di specializzazione in meccanica strutturale

Art. 645. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in meccanica strutturale. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in grado di impostare e risolvere problemi complessi della meccanica strutturale attraverso i metodi numerici più adatti. Le applicazioni potranno rivolgersi, in particolare, ai problemi non lineari, ai problemi dipendenti dal tempo, alle interazioni di costruzioni con campi di forza, ai problemi dell'ottimizzazione strutturale. La scuola rilascia il titolo di specialista in meccanica strutturale.

Art. 646. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 647. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di ingegneria e gli istituti di costruzioni marittime e geotecnica, e di scienza e tecnica delle costruzioni.

Art. 648. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati dei corsi di laurea in ingegneria e in architettura.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 649. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) meccanica computazionale;
2) meccanica dei materiali e della frattura;
3) sicurezza strutturale;
4) interazione terreno-struttura;
5) un insegnamento a scelta;
6) un insegnamento a scelta.

2° Anno:

1) problemi non lineari;
2) strutture antisismiche;
3) ottimizzazione strutturale;
4) un insegnamento a scelta;
5) un insegnamento a scelta;
6) un insegnamento a scelta.

Gli insegnamenti a scelta dovranno essere indicati tra quelli attivati dal consiglio della scuola nell'ambito del seguente elenco:

geomeccanica;
sismologia;
problemi di interazione;
analisi sperimentale su strutture e modelli;
strutture speciali metalliche;
strutture speciali di calcestruzzo armato e precompresso;
modelli numerici per l'analisi strutturale;
comportamento anelastico e a rottura delle strutture;
strutture bidimensionali piane e curve.

Art. 650. — I vari insegnamenti indicati all'art. 649 devono prevedere esercitazioni pratiche e seminari integrativi, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola. Le esercitazioni pratiche riguarderanno sia la progettazione che la verifica numerica e sperimentale di strutture complesse.

Scuola di specializzazione in metallurgia fisica

Art. 651. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in metallurgia fisica. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti con particolari conoscenze sulle proprietà meccaniche e fisiche dei metalli e sul loro comportamento sotto le varie sollecitazioni, in grado di scegliere e gestire le tecniche più adatte per la realizzazione di componenti metallici. La scuola rilascia il titolo di specialista in metallurgia fisica.

Art. 652. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 653. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di ingegneria e l'istituto di chimica industriale.

Art. 654. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati dei corsi di laurea in ingegneria e in fisica.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, ad uno di quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 655. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) metallurgia fisica;
2) metallurgia strutturale;
3) trasformazioni di fase;
4) metodi di indagine e controllo;
5) un insegnamento a scelta.

2° Anno:

1) meccanica della frattura;
2) criteri di scelta dei materiali metallici nella progettazione;
3) trattamenti superficiali;
4) un insegnamento a scelta;
5) un insegnamento a scelta.

Gli insegnamenti a scelta dovranno essere indicati tra quelli attivati dal consiglio della scuola nell'ambito del seguente elenco:

fisica dello stato solido;
materiali metallici;
termodinamica metallurgica;
tecnologie di solidificazione e fonderia;
lavorazioni per deformazione plastica;
corrosione e protezione dei metalli;
forni e tecnologie dei trattamenti termici;
leghe per alte temperature;
leghe magnetiche;
leghe per impieghi speciali;
materiali composti a matrice metallica.

Art. 656. — Le attività pratiche prescritte sono essenzialmente di due tipi. Il primo comprende esercitazioni numeriche per l'analisi e la descrizione mediante modelli matematici di fenomeni metallurgici, eventualmente con l'ausilio del calcolatore. Il secondo comprende esercitazioni di laboratorio di metallografia sulle varie tecniche di indagine e controllo sui materiali metallici. Le attività didattiche potranno essere integrate da seminari e visite di studio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 302

89A4323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1926, n. 2239, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 222, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia è sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 222. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 223. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 224. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con i seguenti istituti: clinica dermosifilopatica I, dermatologia pediatrica, clinica dermosifilopatica II, dipartimento di scienze e tecnologie biomediche, microbiologia, dipartimento di biologia e genetica per le scienze mediche, clinica ostetrica e ginecologica II.

Art. 225. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 226. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;

b) dermatologia clinica;

c) allergologia e immunologia dermatologica;

d) dermatologia oncologica;

e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 227. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 228. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia e immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	ore	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 229. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori della I clinica dermatologica e dermatologica pediatrica e della II clinica dermatologica e degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli 229 e 230, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 230. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di «epidemiologia e sanità pubblica», «organizzazione dei servizi sanitari di base», «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» e di «laboratorio».

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e indirizzo di laboratorio.

Art. 231. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 232. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze politiche.

Art. 233. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 234. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 235. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 236. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica e elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo	»	40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale	ore	65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali	»	40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare	»	90
prevenzione e assistenza nell'età senile	»	90
igiene mentale	»	45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 40

igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ore 60

organizzazione e funzionamento degli ospedali II . . . . » 80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera . . . . » 60

economia sanitaria . . . . » 75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera . . . . » 60

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere. . . . . » 65

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica . . . . ore 60

microbiologia clinica . . . . » 60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente . . . . ore 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori . . . . ore 50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II . . . . » 90

microbiologia clinica II. . . . . » 100

tecniche ematologiche ed emocoagulative. » 60

immunologia clinica ed allergologia. » 50

microscopia clinica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 237. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori, a seconda dell'indirizzo prescelto:

Sanità pubblica:

analisi chimico-cliniche;

batteriologia e/o virologia;

laboratori degli istituti di igiene;

laboratori, strutture e servizi delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati;

altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati riconosciuti idonei dal consiglio della scuola e debitamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 303

89A4339

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 settembre 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Furore» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Furore» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Campania;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Furore» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «Furore».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di Furore in provincia di Salerno.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Furore» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4325

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 settembre 1989, n. 333.

Regolamento concernente modificazioni ai limiti massimi generali di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 9 settembre 1988, n. 398, recante modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1988;

Visto il voto espresso dalla commissione IX della Camera (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 8 febbraio 1989 sulle risoluzioni n. 7-00199, n. 7-00200, n. 7-00202 e n. 7-00227 e, in particolare, l'approvazione da parte della commissione stessa del punto della risoluzione n. 7-00202 che impegna il Governo a «promuovere in sede europea iniziative adeguate affinché sia definita una normativa comune per tutti gli Stati membri e nel frattempo a fissare limiti alla velocità massima, uguali per tutti i giorni della settimana, sulle autostrade e sulle strade a quattro corsie equiparabili nella seguente misura: 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore a 1.100 centimetri cubici e 110 per le vetture di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici»;

Ritenuto di conformarsi al voto della citata commissione della Camera dei deputati, ribadito mercè l'approvazione, da parte della stessa Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989, della mozione n. 1-00317;

Ritenuto, altresì, di mantenere limiti inferiori per particolari categorie di veicoli già fissati dalle vigenti disposizioni in materia;

Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 settembre 1989;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 2226/UL del 21 settembre 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i limiti massimi generali di velocità sono così stabiliti:

a) sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati per tutti gli autoveicoli e motoveicoli: 90 chilometri orari;

b) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata compresa tra 150 centimetri cubici e 349 centimetri cubici: 110 chilometri orari;

c) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata uguale o superiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli di cilindrata superiore a 349 centimetri cubici: 130 chilometri orari.

Art. 2.

1. Gli enti proprietari possono elevare il limite generale di velocità fino ai valori massimi di 110 e 130 chilometri orari rispettivamente per i veicoli di cui all'art. 1, lettere *b)* e *c)*, purché il limite sia indicato mediante i prescritti segnali sulle strade e tratti di strade di cui all'art. 1, lettera *a)*, che posseggano le seguenti caratteristiche.

carreggiate con almeno due corsie per ciascun senso di marcia distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non valicabile;

assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali non appositamente segnalati.

Art. 3.

1. Nelle strade interne agli abitati, ove l'ente proprietario si sia avvalso della facoltà di stabilire, ai sensi dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi dal massimo di 50 chilometri orari su strade o tratti di strade appositamente segnalati, il limite di velocità non può essere comunque superiore a quanto previsto dall'art. 1, lettera *a)*, del presente decreto.

Art. 4.

1. Restano valide tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per particolari categorie di veicoli imposte da provvedimenti e disposizioni vigenti, e quelle indicate localmente o su tratti particolari mediante i prescritti segnali.

Art. 5.

1. I segnali indicativi dei limiti di velocità sono contenuti in cartelli con fondo interamente rifrangente di forma rettangolare, di dimensioni normali di cm 200 × 380 e ridotte di cm 130 × 240 secondo il modello descritto nella figura 1 allegata al presente decreto. Tali cartelli devono essere disposti, a cura dei rispettivi enti proprietari, gestori o concessionari dei luoghi di impianto, nel modo seguente:

a) posti di frontiera stradali: dimensioni normali, o ridotte in caso di necessità, rivolti verso i veicoli che entrano in Italia, collocati nel punto in cui, ultimate le formalità di ingresso, inizia la strada o l'autostrada in territorio italiano;

b) porti ed aeroporti: dimensioni normali, oppure ridotte in caso di necessità, collocati all'uscita dell'area portuale od aeroportuale, nel punto di ingresso nella viabilità normale;

c) terminali Ferrovie dello Stato «auto al seguito», «auto + treno»: dimensioni ridotte, posti all'uscita delle pertinenze ferroviarie e nel punto di immissione nella viabilità urbana.

2. Gli enti cui spetta l'apposizione dei segnali di cui sopra devono provvedervi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sostituendo i cartelli installati in precedenza.

Art. 6.

1. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

Art. 7.

1. Il decreto 9 settembre 1988, n. 398, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 settembre 1989

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 6

FIGURA 1

ITALIA
I
strade
routes
roads
strassen
autostrade
autoroutes
motorways
autobahnen
fino a
jusqu'à
up to
bis
1099 cm³
90
110
da/de
from / von
1100 cm³
90
130
oltre 8 t
plus de 8 t
over 8 t
über 8 t
70
90
oltre 8 t
plus de 8 t
over 8 t
über 8 t
60
80
fino a
jusqu'à
up to
bis
149 cm³
90
X
da/de
from / von
fino a / jusqu'à
up to / bis
150
349
cm³
90
110
oltre/plus de
over/über
349 cm³
90
130
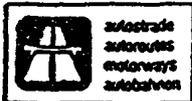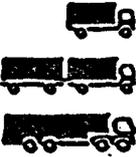
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge n. 631/1977 reca norme sui limiti di velocità dei veicoli a motore.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

L'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è così formulato:

«Art. 103 [come modificato nel terzo comma dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e nei commi ottavo, nono, undicesimo e dodicesimo dell'art. 13 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132 (in precedenza i commi ottavo e nono erano stati già modificati dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631)]. *(Limiti di velocità)*. — Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.

Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea.

Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso quando siano adoperati per trasporto di persone. *I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade.*

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 30 km all'ora.

In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 km all'ora. Se però le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocità di 15 km all'ora.

In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102.

Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocità consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi.

Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità ovvero viola le disposizioni del comma settimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo».

La sanzione dell'ammenda, di cui al decimo comma dell'articolo sopraríportato, è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317. La predetta legge è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 32 ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. La misura minima e massima della sanzione è stata quintuplicata dall'art. 114, primo comma, della citata legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della legge stessa.

Nota all'art. 6:

Per l'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda la nota all'art. 3.

89G0410

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 settembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 settembre 1987, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 21 settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 settembre 1987, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 settembre 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi corcolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 21 settembre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 253857/66-AU-143 del 4 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 ottobre 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia

provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 29 agosto 1989 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 settembre 1987, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 21 settembre 1989, è di 332.121.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1989, è di L. 1.488,82 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 332.121.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,75% con godimento 21 settembre 1987, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 21 settembre 1989, ammonta a L. 37.857.735.895, oltre alla ritenuta fiscale di L. 5.408.248.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 40

89A4400

DECRETO 13 settembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 settembre 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 13 settembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 28 settembre 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570606/66-AU-168 del 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 luglio 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 29 agosto 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 settembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 settembre 1989, è di 338.930.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1989, è di L. 1.488,82 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 338.930.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 settembre 1989, relativamente alla prima cedola, di scadenza 28 settembre 1989, ammonta a L. 38.633.878.700, oltre alla ritenuta fiscale di L. 5.519.126.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1989
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 39

89A4401

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO 20 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 relativi al corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 88. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 89. — Il numero di esami è di non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 90. — I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio.

I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Art. 91. — Sono insegnamenti del triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) laboratorio di fisica *(a)*;
4) chimica generale ed inorganica;
5) chimica organica;
6) chimica fisica;
7) laboratorio di chimica *(b)*;
8) citologia ed istologia *(c)*;
9) chimica biologica;
10) fisiologia generale;
11) genetica;
12) zoologia;
13) anatomia comparata *(d)*;
14) biologia dello sviluppo;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

(a) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(b) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(c) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(d) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed aver inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 92. — Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi per il triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate con i numeri da 8 a 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea.

Quest'ultimo designa a tale fine tra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Art. 93. — Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Per l'attivazione degli orientamenti interni agli indirizzi, saranno indicate nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline, non obbligatorie, che meglio rispondano ad una logica di natura culturale applicativa.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) *Indirizzo biologico ecologico:*

botanica II;

ecologia applicata;

igiene;

zoologia II.

B) *Indirizzo biomolecolare:*

biologia molecolare II;

chimica biologica II;

genetica II;

metodologia biochimica.

C) *Indirizzo fisiopatologico:*

anatomia umana;

farmacologia;

fisiologia generale II;

igiene;

patologia generale.

Art. 94. — *Elenco dei corsi non obbligatori* (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biocristallografia;
13) biofisica;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia marina;
17) biologia umana;
18) biometria;
19) biologia vegetale applicata;
20) botanica sistematica;
21) calcolo numerico e programmazione;
22) chimica analitica;
23) chimica analitica clinica;
24) chimica analitica strumentale;
25) chimica degli alimenti;
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

27) chimica delle sostanze organiche naturali;
28) chimica fisica biologica;
29) citochimica ed istochimica;
30) citogenetica;
31) citologia animale;
32) citologia sperimentale;
33) citologia vegetale;
34) citopatologia;
35) complementi di chimica organica;
36) complementi di fisiologia generale;
37) conservazione della natura e delle sue risorse;
38) didattica naturalistica e biologia;
39) ecofisiologia vegetale;
40) ecologia animale;
41) ecologia microbica;
42) ecologia preistorica;
43) ecologia umana;
44) ecologia vegetale;
45) elettrofisiologia;
46) embriologia comparata;
47) embriologia e morfologia sperimentale;
48) endocrinologia comparata;
49) entomologia;
50) enzimologia;
51) etologia;
52) etologia applicata;
53) evoluzione biologica;
54) farmacologia cellulare;
55) farmacologia molecolare;
56) fisiologia comparata;
57) fisiologia delle piante coltivate;
58) fisiopatologia endocrina;
59) fitogeografia;
60) fotobiologia;
61) genetica dei microrganismi;
62) genetica delle popolazioni;
63) genetica molecolare;
64) genetica quantitativa;
65) genetica umana;
66) genetica vegetale;
67) geobotanica;
68) idrobiologia e pescicolture;
69) igiene degli alimenti;
70) igiene ambientale;
71) immunologia;
72) laboratorio di biologia molecolare;
73) laboratorio di ecologia;
74) laboratorio di metodologie botaniche;
75) laboratorio di metodologie farmacologiche;
76) laboratorio di metodologie fisiologiche;
77) laboratorio di metodologie genetiche;
78) laboratorio di metodologie zoologiche;
79) laboratorio di microbiologia e serologia;
80) laboratorio di patologia generale;
81) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
82) metodi fisici della biologia;
83) metodi per il trattamento dell'informazione;
84) merceologia;
85) micologia;
86) microbiologia ambientale;
87) microbiologia industriale;
88) mutagenesi ambientale;
89) neurobiologia;
90) neurobiologia comparata;
91) oceanografia;
92) paleobotanica;
93) paleontologia;
94) paleontologia umana e paleoetnologia;
95) palinologia;
96) parassitologia;
97) patologia cellulare;
98) patologia molecolare;
99) patologia vegetale;
100) planctologia;
101) primatologia;
102) protozoologia;
103) psicobiologia;
104) radiobiologia;
105) scienza dell'alimentazione;
106) storia della biologia;
107) tossicologia;
108) ultrastrutture vegetali;
109) virologia;
110) virologia vegetale;
111) zoocolture;
112) zoogeografia;
113) zoologia applicata;
114) zoologia sistematica;
115) zoologia dei vertebrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 20 luglio 1989

Il rettore: SCHIPPA

89A4328

DECRETO 24 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 102 è aggiunto il titolo III con gli articoli relativi alla normativa generale e alla normativa specifica delle scuole dirette a fini speciali come di seguito riportato.

TITOLO III

Normativa generale scuole dirette a fini speciali

Art. 103. — Nell'Università degli studi dell'Aquila sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per tecnici cosmetici;

per tutela delle risorse territoriali;

in utilizzazione dell'energia;

in impianti biotecnologici;

per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;

per tecnici di anestesia e rianimazione;

per ortottisti assistenti di oftalmologia;

per assistenti sociali.

Art. 104. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 105. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 106. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 107. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 108. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo, convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 109. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogno caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 110. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti, le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 111. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 112. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 113. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici

Art. 114. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo.

La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Ciasun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque studenti.

Art. 115. — Per l'iscrizione gli aspiranti dovranno essere sottoposti ad un esame medico ed a un esame attitudinale è psicodiagnostico che tiene conto, oltre che dell'esito delle eventuali prove previste dal precedente art. 105, delle seguenti prove:

1) test psicologico;

2) prova scritta;

3) colloquio.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 116. — Materie d'insegnamento:

Primo anno di corso:

1) anatomia ed istologia generale e della cute;

2) microbiologia e microbiologia clinica (*);

3) fisica (*);

4) chimica, biochimica e biochimica clinica (*);

5) chimica dei prodotti cosmetici.

Secondo anno di corso:

1) nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;

2) cosmetologia applicata;

3) dermatologia estetica;

4) fisioterapia dermatologica;

5) farmacologia e tossicologia cosmetologica;

6) etica medica;

7) massoterapia;

8) nozioni di patologia dermatologica.

Terzo anno di corso:

1) tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici;

2) controllo di qualità, microbiologico e tossicologico;

3) legislazione cosmetica;

4) cosmetologia applicata, correttiva e decorativa;

5) nozioni di dermatologia correttiva;

6) nozioni di chirurgia estetica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono tenuti altresì a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 117. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori/centri/ambulatori/Day Hospital:

laboratorio di istopatologia cutanea;

laboratorio analisi chimico-cliniche;

laboratorio per ricerche micologiche;

laboratorio per materiale fotografico;

laboratorio di farmacologia;

laboratorio di biologia;

centro diagnosi e cura malattie allergiche;

centro malattie disendocrine e dismetaboliche d'interesse dermatologico;

ambulatorio di dermatologia;

Day Hospital per PUVA terapia;

Day Hospital per la piccola chirurgia dermatologica;

Day Hospital di allergologia;

Day Hospital di dermatologia cosmetologica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 118. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali
per tutela delle risorse territoriali

Art. 119. — La scuola diretta a fini speciali per «tutela delle risorse territoriali» è istituita presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha il compito di preparare del personale con competenze nel settore della gestione dei sistemi di trattamento di scarichi solidi, liquidi e gassosi provenienti da attività civili agricole ed industriali.

La scuola rilascia il diploma di esperto in tutela ambientale.

Art. 120. — La scuola ha la durata di due anni.

Il primo anno comprende cinquecento ore di lezioni, e trecento ore di esercitazioni di laboratorio o in campo.

Il secondo anno comprende quattrocento ore di lezione e duecento di laboratorio.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di venti iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta studenti.

Art. 121. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di chimica, ingegneria chimica e materiali, energetica, ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno, urbanistica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 122. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

Introduzione dello studio dell'ambiente:

1) matematica generale con elementi di programmazione;

2) fisica generale;

3) fondamenti di chimica;

4) microbiologia e laboratorio biologico;

5) laboratorio chimico ed ambientale;

6) tecniche di campionamento e misura;

7) fondamenti di urbanistica e pianificazione territoriale;

8) igiene applicata e laboratorio;

9) principi di economia.

2° Anno:

1) elementi di idraulica;

2) elementi di termodinamica applicata;

3) principi di ingegneria biochimica;

4) chimica dei materiali inquinanti;

5) impianti di trattamento e depurazione;

6) inquinamento ambientale e processi di disinquinamento;

7) energetica;

8) esercizio degli impianti;

9) legislazione ambientale.

Art. 123. — Gli insegnamenti prevedono lezioni teoriche, attività pratiche consistenti in esercitazioni sulla materia trattata nel corso ed in attività sperimentali.

Gli insegnamenti sono organizzati in unità semestrali.

Art. 124. — È obbligatorio lo svolgimento di un tirocinio da compiersi sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola. Tale tirocinio consiste nella applicazione e sperimentazione, delle nozioni e tecniche acquisite, alla tutela di risorse naturali o alla gestione di un impianto di trattamento. Esso ha la durata di almeno cento ore.

La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 125. — Alla fine dell'anno accademico in cui si è svolto il tirocinio il diplomando deve sostenere un relativo esame teorico-pratico.

Per lo svolgimento degli esami si applicano le norme vigenti per i corsi di laurea.

Art. 126. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti compresi gli esami relativi al tirocinio.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica e predisposto sotto la guida di un docente, assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali in utilizzazione dell'energia

Art. 127. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «Utilizzazione dell'energia» presso l'Università dell'Aquila.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenza nel settore dell'energia fornendo una preparazione culturale e professionale di livello universitario ad operatori dei settori industriali e della pubblica amministrazione. La scuola si propone di impartire una preparazione teorico-pratica per indirizzare i diplomati all'uso appropriato dell'energia.

La scuola rilascia il diploma in «utilizzazione dell'energia».

Art. 128. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e ore duecento di attività pratiche giudate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Art. 129. — Concorrono alla costituzione della scuola il dipartimento di energetica e di ingegneria elettrica della facoltà di ingegneria cui afferiscono tutti gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 130. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

1) elementi di matematica (annuale);

2) elementi di fisica (annuale);

3) elementi di geometria e disegno (annuale);

4) chimica generale inorganica e organica (annuale);

5) elementi di programmazione (annuale).

2° Anno:

6) termodinamica di base (semestrale);

7) elementi di controllo e regolazione (semestrale);

8) elementi di elettrotecnica e misure elettriche (semestrale);

9) elementi di macchine (annuale);

10) elementi di misure termiche e meccaniche (semestrale);

11) calcolo numerico applicato ai sistemi energetici (semestrale);

12) tecnica del freddo (semestrale);

13) economia e tecnica della gestione degli impianti (annuale);

14) elettronica di potenza (semestrale).

3° Anno:

15) termotecnica applicata (annuale);

16) generatore di vapore e forni industriali (semestrale);

17) progetti di impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione (annuale);

18) diagnosi energetica degli impianti (semestrale);

19) complementi di regolazione delle macchine e impianti (semestrale);

20) trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica (annuale);

21) smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (semestrale).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 131. — L'attività pratica comporta:

prove grafiche, esercitazioni numeriche, utilizzazione dell'elaboratore elettronico, misure su grandezze caratterizzanti fenomeni energetici, diagnosi energetiche per sistemi industriali.

Art. 132. — Il tirocinio consiste in attività guidate da un docente, orientate all'analisi in campo di sistemi energetici ai fini della caratterizzazione dei flussi di energia in gioco e alla loro razionalizzazione ed ha durata di cinquanta ore.

Art. 133. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami semestrali ed annuali si svolgono mediante una discussione orale o scritta su argomenti inerenti il corso oggetto.

Quello di tirocinio pratico consiste in una prova da effettuare alla fine del periodo di tirocinio stesso consistente nella discussione di una relazione tecnica che raccoglie ed elabora i risultati connessi con le attività sviluppate durante il tirocinio.

Art. 134. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione di una tesi a contenuto tecnico elaborata sulla base di un argomento assegnato allo studente da uno dei professori del corpo docente che assolve le funzioni di relatore del lavoro in oggetto.

Scuola diretta a fini speciali in impianti biotecnologici

Art. 135. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «impianti biotecnologici» presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha il compito di preparare personale tecnico altamente qualificato nel settore specifico che, possa soddisfare le esigenze di quella parte dell'industria mirata alla trasformazione e lavorazione delle produzioni primarie vegetali ed animali oggi in via di trasformazione da un livello tradizionale ad un livello caratterizzato ad un elevato contenuto biotecnologico. La qualificazione fornita dalla scuola dovrà essere orientata alla creazione di una reale coscienza tecnico-scientifica che si materializzi nella formazione di tecnici in grado di progettare e condurre impianti del settore.

La scuola rilascia il diploma di tecnico specialista in impianti biotecnologici.

Art. 136. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede trecentosessanta ore di insegnamento e centottanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di settantacinque studenti.

Art. 137. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di chimica, ingegneria chimica e materiali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 138. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

elementi di matematica (annuale);

elementi di geometria e disegno (annuale);

elementi di fisica (annuale);

chimica generale organica e inorganica (annuale);

analisi numerica e programmazione (semestrale);

chimica biologica (semestrale).

2° Anno:

termodinamica applicata e fenomeni di trasporto (annuale);

principi di ingegneria biochimica (annuale);

processi biotecnologici industriali (annuale);

processi di produzione di energia da biomasse (semestrale);

elementi di meccanica applicata e macchine (annuale);

elementi di elettrotecnica ed impianti elettrici (annuale).

3° Anno:

impianti biotecnologici (annuale);

progetto di impianti biotecnologici (annuale);

tecnica delle fermentazioni industriali (annuale);

misure e controllo di qualità (annuale);

tecniche di conservazioni (annuale);

normativa del settore biotecnologico (semestrale).

Il consiglio della scuola individua con il manifesto degli studi gli insegnamenti da attivare tra quelli indicati, con un minimo di quattro ore per anno e con il vincolo di soddisfare le ore previste di didattica.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 139. — L'attività pratica comporta l'esecuzione assistita di lavoro di simulazione con soluzione di problemi al calcolatore e la partecipazione alla conduzione di impianti di laboratorio e pilota attinenti ai corsi specialistici impartiti dalla scuola.

In particolare: apparecchiature di fermentazione, di estrazione, di distillazione, di separazione con membrane ecc., con esecuzione delle analisi per le caratterizzazioni delle tipologie e qualità dei prodotti e del livello inquinante dei sottoprodotti.

Art. 140. — Il tirocinio pratico, che si svolge sotto la guida di un docente designato dalla scuola, consiste in un soggiorno di circa tre mesi (per un totale di quattrocentocinquanta ore) che ciascun allievo, al termine dei corsi del terzo anno, trascorre presso un impianto industriale del settore, all'uopo convenzionato con la scuola.

Al termine del periodo di tirocinio l'allievo sosterrà una prova come specificato nel successivo art. 141.

Art. 141. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami semestrali ed annuali si svolgono mediante una discussione orale su argomenti distinti inerenti il corso in oggetto.

Quello di tirocinio pratico si compone di due prove da effettuare alla fine del periodo di tirocinio stesso.

La prima è costituita da una prova pratica da effettuare utilizzando le strutture di cui la scuola dispone direttamente e per convenzione.

La seconda della discussione di una relazione tecnica che raccoglie ed elabora i risultati connessi con le attività sviluppate durane il tirocinio.

Art. 142. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi a contenuto tecnico elaborata sulla base di un argomento assegnato allo studente da uno dei professori del corpo docente che assolve le funzioni di relatore del lavoro in oggetto.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di tecnico specialista in impianti biotecnologici.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

Art. 143. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

La scuola rilascia il diploma di tecnico della riabilitazione pischiatrica e psicosociale.

Art. 144. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso preve quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di quindici studenti.

Art. 145. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 146. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

struttura e funzioni del SN;

psicologia;

neurofisiopatologia;

clinica psichiatrica;

psicoterapia;

teoria e tecnica dei test;

riabilitazione psichiatrica;

psichiatria sociale e transculturale.

2° Anno:

psicoterapia;

neuropsichiatria;

psicogeriatria;

riabilitazione psichiatrica;

psichiatria forense e legislazione psichiatrica.

a) *Indirizzo tecnico-riabilitativo:*

tecniche di riabilitazione psicomotoria;

tecniche di terapia occupazionale;

tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.

b) *Indirizzo socio-psicoterapeutico:*

psicoterapia di gruppo;

tecniche di psicoterapia espressiva;

comunità terapeutiche.

3° Anno:

tirocinio pratico ed esercitazioni.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 147. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) corsia ed ambulatorio della clinica psichiatrica;

2) servizi centro igiene mentale;

3) laboratori della clinica psichiatrica;

4) reparti dell'ospedale psichiatrico;

5) servizio psichiatrico di diagnosi e cura;

6) laboratori e servizi riabilitativi della casa di cura «Villi Pini».

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente, ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere l'esame teorico-pratico annuale su ciascuna materia di insegnamento e l'esame finale.

Art. 148. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche

Art. 149. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare personale dirigente e docente per:

a) le scuole infermieristiche di tutti i livelli;

b) i servizi ed i centri di assistenza infermieristica del Servizio sanitario nazionale, ed altre istituzioni pubbliche e private.

La scuola rilascia il diploma di dirigente e docente di scienze infermieristiche.

Art. 150. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 151. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, dipartimento di scienze e tecnologie biomediche e di biometria dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 152. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità alle disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea che siano in possesso del diploma di infermiere professionale o vigilatrice d'infanzia.

Art. 153. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Scienze infermieristiche:

scienze infermieristiche;
normativa etica e deontologia professionale.

Scienze sanitarie:

statistica sanitaria (*);
igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*);
aggiornamenti di biologia e biochimica;
aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale;
aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia medica.

Programmazione e ricerca:

informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche (*);
economica sanitaria.

Scienze giuridiche ed umane:

bioetica;
psicologia generale ed applicata delle scienze infermieristiche (*);
pedagogia generale ed applicata alle scienze infermieristiche ed elementi di sociologia (*).

2° Anno:

Scienze infermieristiche:

didattica speciale (metodiche didattiche nel sursing);
organizzazione dell'assistenza infermieristica (menagement infermieristico);
nursing (aggiornamenti);
nursing speciale in pediatria.

Scienze sanitarie:

tecnica ed igiene ospedaliera sanitaria (*);
aggiornamenti di medicina interna compresa la geriatria e delle specialità mediche;
aggiornamenti di pediatria;
aggiornamenti di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche.

Programmazione e ricerca:

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (*).

Scienze giuridiche ed umane:

principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 154. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di perdiatria, chirurgia generale e medicina interna, nei laboratori di statistica sanitaria, biologia, biochimica, igiene, farmacologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consente allo studente, ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 155. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale.

L'esame di diploma è tenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione

Art. 156. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici all'esercizio della professione di tecnico di anestesia e rianimazione, sia mediante l'inserimento teorico di discipline di base e specialistiche, sia attraverso lezioni, esercitazioni e tirocini professionali.

Art. 157. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di sedici studenti.

Art. 158. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed i dipartimenti di discipline chirurgiche, medicina interna e sanità pubblica, scienze e tecnologie biomediche e di biometria.

Art. 159. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);

fisiologia umana (*);

farmacologia (*);

anestesiologia;

nozioni di tecniche biomediche (*);

tecniche manageriali di un servizio di anestesia e rianimazione;

nozioni di medicina legale (*);

tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

2° Anno:

rianimazione;

tecniche chirurgiche;

tecnologia per strumentazione di anestesia e rianimazione;

igiene e tecnica ospedaliera applicata;

legislazione sanitaria applicata (*);

dietologia applicata;

tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette ai fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 160. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di rianimazione, nelle sale operatorie, negli ambulatori di anestesia e terapia del dolore e nei laboratori di ricerca.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 161. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti assistenti di oftalmologia

Art. 162. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia.

Art. 163. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di dodici studenti.

Art. 164. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila ed i dipartimenti di: discipline chirurgiche, scienze e tecnologie biomediche, medicina interna e sanità pubblica, fisica.

Art. 165. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologica;

ortottica;

psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;

elementi di neuroftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);

ortottica;

nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;

nozioni di medicina legale (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 166. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti divisioni/centri/ambulatori:

divisione oculistica ospedale S. Salvatore;

centro di oftalmologia ospedale S. Salvatore;

ambulatorio oculistico ospedale Coppito.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente, ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 167. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 168. — È istituita presso l'Università degli studi dell'Aquila una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale, titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

Art. 169. — La direzione della scuola viene indicata nel manifesto annuale degli studi.

Art. 170. — La scuola ha il compito di preparare personale con le competenze professionali di assistente sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

Art. 171. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta studenti.

Art. 172. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 173. — Le discipline obbligatorie della scuola sono le seguenti:

1) discipline professionali, caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: 8.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
psicologia e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);
medicina sociale e igiene (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: 7.

Totale esami discipline obbligatorie: 15.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale ed igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

antropologia culturale;
diritto penale;
diritto penitenziario;
economia politica;
igiene mentale e psichiatria;
psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
psicologia sociale;
sociologia della famiglia;
statistica sociale;
storia delle istituzioni politiche.

La scuola offre almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 174. — Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato», con particolare riguardo al «diritto di famiglia» e di «diritto pubblico», con

particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»; non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico del secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 175. — L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni nell'ambito delle discipline professionali.

Il tirocinio pratico si svolge di norma sotta la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Art. 176. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola, ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Art. 177. — Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 178. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno tre mesi prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 24 luglio 1989

Il rettore: SCHIPPA

89A4247

DECRETO 10 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 288. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 289. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 290. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio di scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 291. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 292. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 293. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 294. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100)
fisiopatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50
Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . » 100
Fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione . . . . » 50
Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . . » 100
Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica. . . . . ore 50
semeiotica strumentale . . . . » 50
Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . » 100
Fisiopatologia generale (ore 100):
trattamento pre e post-operatorio. . » 50
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50
Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . . » 100
Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica. . . . . ore 20
radiologia. . . . . » 30
semeiotica strumentale . . . . » 50
Tecnica operatoria (ore 100):
tecniche operatorie . . . . » 100
Chirurgia generale (ore 150):
chirurgia generale . . . . » 150
Chirurgia speciale (ore 50):
endocrino-chirurgia . . . . » 50
Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):
tecniche operatorie . . . . ore 80
Chirurgia generale (ore 170):
chirurgia generale . . . . » 100
chirurgia pediatrica . . . . » 45
chirurgia geriatrica . . . . » 25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	ore	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 295. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

reparti della divisione chirurgica universitaria:

1) clinica chirurgica;

2) patologia chirurgica;

3) chirurgia vascolare;

ambulatorio di colo-proctologia della clinica chirurgica;

ambulatori convenzionati della divisione chirurgica universitaria:

ambulatorio della clinica chirurgica;

ambulatorio della patologia chirurgica;

ambulatorio della chirurgia vascolare;

servizio di endoscopia digestiva clinica chirurgica;

servizio di ecografia ospedale S. Salvatore;

servizio tomografia computerizzata, ospedale di Collemaggio;

servizio di risonanza magnetica, ospedale di Collemaggio;

laboratori:

laboratorio ospedale S. Salvatore;

laboratorio universitario di endocrinologia, località S. Sisto;

laboratorio di informatica clinica chirurgica e dipartimento di discipline chirurgiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scula predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 296. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 297. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 298. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 299. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 300. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 301. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

biochimica;

biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 302. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20
biochimica e biofisica. . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):
fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 100

Medicina interna generale (ore 100):
fondamenti di semeiotica medica . . » 50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica del ricambio idrosalino . ore 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):
fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare I. . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):
indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia clinica cardiovascolare (ore 50):
anatomia patologica I . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare I » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):
farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare II . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive II » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive II . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):
anatomia patologica II . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare II » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive III ore 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):
cardiochirurgia. . . . . » 100

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III ore 100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 303. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti:

ambulatorio di cardiologia, e laboratorio di cardiologia sperimentale della facoltà di medicina di S. Sisto; reparti clinici di degenza e cura intensiva cardiologica, e laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, delle divisioni di cardiologia dell'ospedale S. Salvatore della unità sanitaria locale dell'Aquila e dell'ospedale della unità sanitaria locale di Teramo.

La frequenza delle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo la delibera del consiglio di scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio di scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio di scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 304. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di L'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 305. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 306. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 307. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 308. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area clinica;
d) area diagnostica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area medico legale e sociale.

Art. 309. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia, istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:
patologia O.R.L. e cervico-facciale;
patologia e clinica O.R.L. cervico-facciale;
O.R.L. pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica:
semeiotica O.R.L.;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie O.R.L. maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
O.R.L. preventiva e sociale.

Art. 310. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):
anatomia istologia ed embriologia . » 30
fisiologia . . . . » 20

Clinica (ore 100):
patologia O.R.L. e cervico-facciale . » 100

Diagnostica (ore 200):
semeiotica O.R.L. . . . . » 175
anatomia e istologia patologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Clinica (ore 200):
patologia e clinica O.R.L. e cervico-facciale . . . . ore 200

Diagnostica (ore 100):
otoneurologia . . . . » 30
patologia clinica . . . . » 30
audiometria. . . . . » 40

Terapeutica (ore 100):
tracheobroncoscopia. . . . . » 50
anestesiologia. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica (ore 200):
patologia e clinica O.R.L. e cervico-facciale . . . . ore 100
audiologia . . . . » 50
foniatria . . . . » 25
O.R.L. pediatrica . . . . » 25

Terapeutica (ore 150):
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali. . . . . » 100
terapia medica . . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):
oculistica . . . . » 20
radiologia. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):
tecniche operatorie otologiche . . . . ore 175
tecniche operatorie O.R.L. maxillo-facciali . . . . » 150
chirurgia plastica . . . . » 25

Scienze correlate (ore 25):
neuropatologia. . . . . » 15
pediatria . . . . » 10

Medico-legale e sociale (ore 25):
medicina legale e infortunistica in O.R.L. preventiva e sociale . . . . ore 15

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 311. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento dei seguenti riparti:

reparto, ambulatori e laboratori divisione O.R.L. dell'ospedale S. Salvatore dell'unità sanitaria locale di L'Aquila, reparto O.R.L. dell'ospedale civile di Avezzano.

La frequenza delle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo la delibera del consiglio di scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio di scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio di scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 10 agosto 1989

Il rettore: SCHIPPA

89A4373

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO 27 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1989, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza in data 20 ottobre 1988, relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in «diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale»;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 30 novembre 1988, concernente la proposta di modifica statutaria in oggetto;

Vista la deliberazione del senato accademico in data 7 dicembre 1988;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 20 aprile 1989;

Vista la lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 580 del 4 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 269 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale

Art. 270. — È istituita, presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, che conferisce il diploma di specialista in «diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 271. — La scuola ha lo scopo di fornire una peculiare preparazione a chi aspira a svolgere, con approfondita competenza adeguata alle esigenze emergenti nel mondo della produzione e dei servizi sociali, attività giurisprudenziali, professionali ed amministrative nelle discipline: sindacali, del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 272. — La direzione della scuola ha la sede presso l'istituto di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza - Teramo.

Art. 273. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 274. — Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non può essere superiore a trenta.

Art. 275. — Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e coloro con lauree equipollenti di una università italiana o straniera il cui titolo sia riconosciuto dal nostro ordinamento.

Art. 276. — L'ammissione alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinata al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple predeterminate, integrata: da un colloquio e dalla valutazione dei titoli così come disposto dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982. La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione è nominata da direttore della scuola, che la presiede, ed è composta di quattro professori, oltre il direttore, facenti parte del consiglio della scuola.

Art. 277. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola:

1° Anno:

1) diritto sindacale;
2) diritto del lavoro 1°;
3) economia del lavoro;
4) principi di sicurezza sociale;
5) diritto sindacale e del lavoro comparato.

2° Anno:

1) diritto del lavoro 2°;
2) storia del lavoro e del movimento sindacale 1°;
3) diritto della previdenza sociale;
4) tecnica sindacale;
5) diritto penale del lavoro.

3° Anno:

1) storia del lavoro e del movimento sindacale 2°;
2) diritto processuale del lavoro;
3) organizzazione amministrativa del lavoro;
4) organizzazione del lavoro.

Sono materie opzionali:

1) direzione del personale;
2) diritto del pubblico impiego;
3) tutela della salute;
4) rapporti speciali di lavoro;
5) tutela previdenziale del reddito;
6) storia e comparazione della previdenza sociale;
7) assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali;
8) tecnica delle assicurazioni sociali;
9) assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori;
10) assicurazione sociale di invalidità, vecchiaia e superstiti;
11) legislazione della sicurezza sociale nei Paesi CEE;
12) teoria del sindacalismo.

Art. 278. — Gli allievi dovranno frequentare gli insegnamenti costitutivi nonché quattro insegnamenti opzionali a loro scelta di cui uno al primo, uno al secondo anno e due al terzo.

Per ogni anno il direttore propone al consiglio della scuola i corsi opzionali da attivare compatibilmente con le disponibilità del personale docente.

Art. 279. — L'esame previsto dalla normativa generale alla fine di ciascun anno si terrà nei mesi di ottobre e novembre.

Art. 280. — L'attività della scuola è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente normativa specifica, dalle norme di legge in materia e in particolare dal decreto del Presidente della Republica 10 marzo 1982, n. 152, e dalla normativa generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, addì 27 luglio 1989

Il rettore: CRESCENTI

89A4329

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 18 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, con il quale è stata modificata la tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 7 marzo 1988 e 21 dicembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 23 maggio 1988 e 16 maggio 1989; del senato accademico in data 1° giugno 1988 e 6 aprile 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per il corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 17 febbraio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la durata del corso per il conseguimento della laurea in scienze biologiche è modificata in cinque anni.

L'art. 103 dello statuto è soppresso e così sostituito:

Art. 103. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni le seguenti lauree:

in matematica;
in fisica;
in scienze naturali;
in astronomia;
in scienze geologiche;
in scienze dell'informazione,

e dopo un corso di studi per la durata di cinque anni, le lauree in chimica, in scienze biologiche e in scienze ambientali.

a) *Laurea in chimica.* Il quinquennio di studi per il conseguimento di questa laurea è diviso in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

b) *Laurea in scienze biologiche.* Il quinquennio di studi per il conseguimento di questa laurea è diviso in un triennio di studi propedeutici e in un biennio di studi di applicazione.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 115, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti l'intitolazione del corso di laurea in scienze biologiche e l'articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea medesimo come di seguito riportato:

f) *Laurea in scienze biologiche.*

Art. 116. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio comune e in un biennio di applicazione articolato per indirizzi.

Il numero di esami è non meno di ventisei. Nel caso di esami di profitto contestuali, che accorpino più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e dell'art. 42 del regolamento studenti (regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269).

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali. Il totale delle ore d'insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuale comportano non meno di

novanta ore, quelli semestali non meno di quarantacinque ore. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni e sperimentazioni a seconda della natura dei corsi.

Sono corsi fondamentali del triennio i seguenti:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici *(a)*;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(b)*;
5) chimica generale e inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(c)*;
9) citologia e istologia *(d)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(e)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

I consigli di corso di laurea e facoltà per le rispettive competenze nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti. Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline biologiche del triennio nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti. Gli studenti devono inoltre superare un colloquio di lingua inglese, basato sulla traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di sette esami di discipline biologiche, di due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Gli indirizzi del biennio e i relativi corsi obbligatori sono i seguenti:

A) *Indirizzo morfologico-funzionale:*
antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) *Indirizzo biologico-ecologico:*
botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) *Indirizzo biomolecolare:*
biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

D) *Indirizzo fisiopatologico:*
anatomia umana;
farmacologia;
igiene;
fisiologia generale II;
patologia generale.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno solare presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami, i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco dei complementari:

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) biochimica comparata;
6) biochimica fisica;
7) biochimica industriale;

8) biochimica macromolecolare;
9) biochimica vegetale;
10) biocristallografia;
11) biofisica;
12) biologia cellulare;
13) biologia della pesca ed acquacoltura;
14) biologia delle popolazioni umane;
15) biologia dello sviluppo;
16) biologia marina;
17) biologia umana;
18) biometria;
19) botanica sistematica;
20) calcolo numerico e programmazione;
21) chimica analitica;
22) chimica analitica strumentale;
23) chimica degli alimenti;
24) chimica dell'ambiente;
25) chimica delle sostanze organiche naturali;
26) citochimica ed istochimica;
27) citogenetica;
28) citologia animale;
29) citologia vegetale;
30) conservazione della natura e delle sue risorse;
31) didattica naturalistica e biologica;
32) ecofisiologia vegetale;
33) ecologia animale;
34) ecologia preistorica;
35) ecologia umana;
36) ecologia vegetale;
37) elettrofisiologia;
38) embriologia comparata;
39) embriologia e morfologia sperimentale;
40) entomologia;
41) enzimologia;
42) etologia;
43) evoluzione biologica;
44) farmacologia cellulare;
45) farmacologia molecolare;
46) fisiologia cellulare;
47) fisiologia comparata;
48) fotobiologia;
49) genetica dei microrganismi;
50) genetica delle popolazioni;
51) genetica molecolare;
52) genetica quantitativa;
53) genetica umana;
54) genetica vegetale;
55) geobotanica;
56) idrobiologia e pescicolture;
57) igiene ambientale;
58) igiene degli alimenti;
59) immunologia;
60) ingegneria genetica;
61) laboratorio di biologia molecolare;
62) laboratorio di ecologia;
63) laboratorio di metodologie botaniche;
64) laboratorio di metodologie farmacologiche;
65) laboratorio di metodologie fisiologiche;
66) laboratorio di metodologie genetiche;
67) laboratorio di metodologie zoologiche;
68) laboratorio di microbiologia e serologia;
69) laboratorio di patologia generale;
70) metodi fisici della biologia;
71) metodi per il trattamento della informazione;
72) micologia;
73) microbiologia ambientale;
74) microbiologia applicata;
75) microbiologia industriale;
76) mutagenesi ambientale;
77) neurobiologia;
78) neurobiologia comparata;
79) oceanografia;
80) paleobotanica;
81) paleontologia umana e paletnologia;
82) palinologia;
83) parassitologia;
84) patologia cellulare;
85) patologia molecolare;
86) patologia vegetale;
87) planctologia;
88) primatologia;
89) protozoologia;
90) psicobiologia;
91) radiobiologia;
92) scienza dell'alimentazione;
93) storia della biologia;
94) tossicologia;
95) virologia;
96) zoocolture;
97) zoogeografia;
98) zoologia applicata;
99) zoologia dei vertebrati;
100) zoologia sistematica.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, addì 18 luglio 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A4327

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 ottobre 1989, n. 36.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, per il quarto trimestre 1989, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Si comunica che con regolamenti n. 2882/89 e numero 2881/89 del 26 settembre 1989 — ai quali si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — sono stati fissati i quantitativi — riferiti al quarto trimestre del corrente anno — entro cui è possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 805/68, e successive modificazioni.

Giovani bovini maschi.

Possono essere importati e ingrassati in Italia 30.720 capi di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 60%, e 10.880 capi di peso vivo da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia, a prelievo ridotto del 70%.

Produttori agricoli.

Nell'ambito dei 27.750 capi riservati ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, 20.500 di peso fino a 300 kg possono essere importati dai Paesi terzi ed i restanti 7.250 di peso da 220 a 300 kg possono essere importati dalla Jugoslavia.

Altri richiedenti.

Nell'ambito dei 13.850 capi riservati agli altri richiedenti, 10.220 di peso fino a 300 kg possono essere importati dai Paesi terzi ed i restanti 3.630 capi di peso da 220 a 300 kg possono essere importati dalla Jugoslavia.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 3 ECU (Lit. 5.046) per capo.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui all'art. 1, par. 5, punto *c)*, del regolamento CEE citato, pari a capi 9.198, dai Paesi terzi e a capi 3.667 dalla Jugoslavia, i succitati altri richiedenti, che abbiano effettuato importazioni nel triennio 1986-88 di giovani bovini maschi da ingrasso a prelievo agevolato a valere sulle analoghe assegnazioni effettuate in detto triennio, devono provare tali importazioni mediante la presentazione di copie delle bollette doganali relative, rispettivamente, alle importazioni dai Paesi terzi ed a quelle dalla Jugoslavia.

Con la domanda, oltre alla documentazione suindicata, dovrà altresì essere trasmessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla distinta delle bollette doganali secondo lo schema allegato.

Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare domande di partecipazione alla ripartizione di capi 1.022 originari da Paesi terzi e di capi 363 originari della Jugoslavia; la domanda di certificato non può riguardare una quota superiore al 10% dei quantitativi disponibili. Quote inferiori a 10 capi non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sarà effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi.

Carni bovine congelate.

Per quanto riguarda la carne destinata alla fabbricazione di conserve non contenente altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera *a)*, del succitato regolamento CEE n. 805/68), il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi in esenzione da prelievo è fissato in tonn. 3.675 espresse in carne con osso.

Per quanto attiene alla carne destinata all'industria di trasformazione prevista dall'art. 14, par. 1, lettera *b)*, del ripetuto regolamento CEE n. 805/68, il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo è fissato in tonn 1.825 espresse in carne con osso.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 2 ECU (Lit. 3.364) per quintale.

La domanda di certificato deve riguardare una quantità minima di tonn. 5 di carne con osso ed una quantità massima di tonn. 367 per il regime di cui alla lettera *a)*, e di tonn. 182 per il regime di cui alla lettera *b)* surrichiamate.

Modalità per la presentazione delle domande.

Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi assegnati all'Italia nel quarto trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dal 1° al 10 ottobre p.v. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute. La domanda deve essere redatta su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alle domande relative ai giovani bovini maschi deve essere allegata la seguente documentazione:

per quanto riguarda i produttori agricoli:

attestazione rilasciata dalla competente regione da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita l'attività di allevamento bovino;

per quanto attiene alle organizzazioni professionali ed alle cooperative:

certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, o attestazioni di iscrizioni in altri pubblici registri;

atto costitutivo e statuto in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 15 ed indicazione relativa al numero dei soci sottoscritta dal presidente;

in alternativa al certificato prefettizio, le cooperative possono presentare una attestazione rilasciata dalla organizzazione centrale di appartenenza, legalmente riconosciuta; l'attestazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e rilasciata per lo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso. Le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15, da cui risulti il riconoscimento della loro personalità giuridica, e l'elenco dei soci sottoscritto da legale rappresentante;

per quanto riguarda gli altri richiedenti:

certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda, dal quale risulti l'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i dodici mesi anteriori alla data del certificato stesso;

idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA.

Alle domande relative alle carni bovine congelate devono essere allegati un certificato dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda. Da detta certificazione deve risultare che il richiedente ha svolto da almeno dodici mesi anteriori alla data del certificato l'attività relativa alla trasformazione della carne prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68.

Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

Coloro che abbiano già presentato la documentazione in un trimestre precedente del corrente anno potranno non ripresentare la documentazione alla condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre stesso e di allegare copia del certificato ottenuto precedentemente.

La mancanza o la non conformità di uno o più dei requisiti sopra prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilità della domanda.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

d'ordine del Ministro: GIORGIERI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro:

di aver effettuato nel triennio 1986-88 le importazioni dalla Jugoslavia di bovini da ingrasso a prelievo agevolato di cui ai «bilanci estimativi del Consiglio» numeri 86/15, 87/96 e 88/81 risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine Jugoslavia	Quantità

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c) ....

(d) ....

(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....

(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(b) Cognone, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(c) Firma per esteso e leggibile.
(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(e) Intestazione dell'ufficio.
(f) Nome e cognome del dichiarante.
(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognone dello stesso.
(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro:

di aver effettuato nel triennio 1986-88 le importazioni dai Paesi terzi di bovini da ingrasso a prelievo agevolato di cui ai «bilanci estimativi del Consiglio» numeri 86/15, 87/96 e 88/81 risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine Paesi terzi	Quantità

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c) ....

(d) ....

(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....

(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(b) Cognone, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(c) Firma per esteso e leggibile.
(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(e) Intestazione dell'ufficio.
(f) Nome e cognome del dichiarante.
(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognone dello stesso.
(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

89A4433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali n. R-712 e n. R-714 entrambi in data 8 giugno 1989, sono state revocate, d'ufficio, le registrazioni di presidi medico-chirurgici di cui agli allegati elenchi n. 14 e n. 16.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ELENCO N. 14 DELLE REVOCHE DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

N. d'ordine	Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
1	*Akronform*	Chemicolor - Via Emilia Levante - Ozzano Emilia (Bologna)	2298
2	*Agermol*	Zampoli e Brogi - Via Renzo Gori, 15 - Prato (Firenze)	6923
3	*M 1666 disinfettante*	Ciba Geigy S.p.a. - s.s. 233 Origgio (Varese)	9745
4	*Difanol*	Scam S.r.l., codice fiscale n. 00174670364 - Via Bellaria, 164 - Modena	8613
5	*New Form*	Zucchet S.p.a., codice fiscale n. 01421070580 - Vicolo Pian Due Torri, 52 - Roma	9717
6	*Pinoform*	SOT, codice fiscale n. 00959840018 - Via Libertà, 21 - Grugliasco (Torino)	13
7	*Formosan 20*	Samec S.r.l., codice fiscale n. 00404500589 - Via S. Borzilai, 153 - Roma	4902
8	*Aristen disinf. generico*	Mario Zerbi - Via Sardegna, 35 - Milano	3819
9	*Icaform Icasa*	S.p.a. I.C.A.S.A. - Via Valmartinaga, 1 - Trieste	2519

ELENCO N. 16 DELLE REVOCHE DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

N. d'ordine	Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
1	*Aterin al DDT*	Norim S.r.l. - Via Paolo Giovio, 15 - Milano	2535
2	*Rattostop*	Norim S.r.l. - Via Paolo Giovio, 15 - Milano	2534
3	*Ablattol*	Norim S.r.l. - Via Paolo Giovio, 15 - Milano	2496
4	*Amoscal*	Norim S.r.l. - Via Paolo Giovio, 15 - Milano	2526

89A4391

MINISTERO DEL TESORO

N. 185

Corso dei cambi del 25 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1375,950	1377 —	1377 —	1377 —
Marco tedesco	722,500	722,500	723 —	722,500	722.500	722,50	722,550	722,500	722.500	722,50
Franco francese	213,250	213,250	213,30	213,250	213,250	213,25	213,290	213,250	213,250	213,25
Lira sterlina	2213,450	2213,450	2215 —	2213,450	2213,450	2213,46	2213.200	2213.450	2213.450	2213,45
Fiorino olandese	640,400	640,400	640,75	640,400	640,400	640,40	640,410	640.400	640.400	640,40
Franco belga	34,450	34,450	34,50	34,450	34,450	34,45	34,453	34,450	34,450	34,45
Peseta spagnola	11,505	11,505	11,53	11,505	11,505	11,52	11,507	11,505	11.505	11,50
Corona danese	185,690	185,690	186,05	185,690	185,690	185,35	185,740	185,690	185,690	185,69
Lira irlandese	1924,700	1924,700	1925 —	1924,700	1924,700	1924,75	1925 —	1924,700	1924,700	—
Dracma greca	8,286	8,286	8,295	8,286	—	—	8,286	8,286	8,286	—
Escudo portoghese	8,579	8,579	8,59	8,579	8,579	8,58	8,580	8,579	8,579	8,57
E.C.U	1496,050	1496,050	1497 —	1496,050	1496,050	1493,60	1496,250	1496,050	1496,050	1496.05
Dollaro canadese	1167,300	1167,300	1171 —	1167,300	1167,300	1165,25	1168,500	1167,300	1167,300	1167.30
Yen giapponese	9.629	9,629	9,62	9,629	9,629	9,63	9,630	9,629	9,629	9,62
Franco svizzero	832,300	832,300	833,25	832,300	832,300	830,50	832,410	832,300	832.300	832,30
Scellino austriaco	102.333	102,333	102,62	102,333	102,333	102,33	102,551	102,333	102,333	102,33
Corona norvegese	197,600	197,600	197,25	197,600	197,600	197,62	197,170	197.600	197,600	197,60
Corona svedese	212,080	212,080	212,25	212,080	212,080	212,80	211,990	212,080	212,080	212.08
Marco finlandese	318,450	318,450	319 —	318,450	318,450	319,04	318,600	318,450	318,450	—
Dollaro australiano	1084,250	1084,250	1087 —	1084,250	1084,250	1084 —	1084,250	1084,250	1084,250	1084,25

Media dei titoli del 25 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,550
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,825
» » » 22- 6-1987/91	89,675
» » » 18- 3-1987/94	73,775
» » » 21- 4-1987/94	73,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,775
» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,075
» » » » 18-12-1985/90	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,975
» » » »	17- 1-1986/91	99,525
» » » »	1- 2-1984/91	100,725
» » » »	18- 2-1986/91	99,500
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3-1986/91	99,425
» » » »	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,450
» » » »	1- 7-1984/91	100,025
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,875
» » » »	1-10-1984/91	100,075
» » » »	1-11-1984/91	100,100
» » » »	1-12-1984/91	100 —
» » » »	1- 1-1985/92	99,075
» » » »	1- 2-1985/92	98 —
» » » »	18- 4-1986/92	97,425
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,650
» » » »	19- 8-1987/92	98,050
» » » »	1-11-1987/92	97,600
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,025
» » » »	1- 6-1988/93	98,325
» » » »	18- 6-1986/93	96,075
» » » »	1- 7-1988/93	98,175
» » » »	17- 7-1986/93	97,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	19- 8-1986/93	95,450
» » » »	1- 9-1988/93	97,600
» » » »	18- 9-1986/93	95,650
» » » »	1-10-1988/93	97,575
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	1-11-1988/93	98 —
» » » »	18-11-1986/93	96,425
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,650
» » » »	1- 2-1989/94	97,175
» » » »	1- 3-1989/94	97,075
» » » »	1-10-1987/94	97,100
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,525
» » » »	1- 4-1985/95	92,425
» » » »	1- 5-1985/95	92,675
» » » »	1- 6-1985/95	93,175
» » » »	1- 7-1985/95	94,500
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,775
» » » »	1-10-1985/95	94,325
» » » »	1-11-1985/95	94,225
» » » »	1-12-1985/95	94,175
» » » »	1- 1-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	96 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,600
» » » »	1- 3-1986/96	92,800
» » » »	1- 4-1986/96	92,750
» » » »	1- 5-1986/96	93,200
» » » »	1- 6-1986/96	94,400
» » » »	1- 7-1986/96	94,050
» » » »	1- 8-1986/96	92,675
» » » »	1- 9-1986/96	92,925
» » » »	1-10-1986/96	93,425
» » » »	1-11-1986/96	93,550
» » » »	1-12-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1987/97	93,075
» » » »	1- 2-1987/97	92,800
» » » »	18- 2-1987/97	92,700
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92,550
» » » »	1- 5-1987/97	93,275
» » » »	1- 6-1987/97	93,975
» » » »	1- 7-1987/97	93,325
» » » »	1- 8-1987/97	92,525
» » » »	1- 9-1987/97	95,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,250
» » »	12,50%	1- 1-1990	103,325
» » »	9,25%	1- 2-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,675
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 3-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,675
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,800
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,775
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,400
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,675
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,650
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,150
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,900
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,575
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,850
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,575
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,325
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,975
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,975
» » »	9,25%	1-10-1990	97,425
» » »	11,50%	1-10-1990	99,050
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,875
» » »	9,25%	1-11-1990	97,225
» » »	9,25%	1-12-1990	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,625
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	97,625
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,950
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,850
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,675
» » »	12,50%	1- 3-1992	95,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,600
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,350
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,500
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,250
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	98 —
» » »	12,50%	1-10-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993	97,075
» » »	12,50%	17-11-1993	97,075
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,575
Certificati credito Tesoro E.C.U.	13%	22-11-1982/89	99,900
» » » »	11,50%	20-10-1983/90	101,400
» » » »	11,25%	16- 7-1984/91	101,750
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	97,775
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	96,325
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	96,350
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	96,325
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	102,425
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	99,475
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	100,050
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	95,950
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	96,175
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	96,325
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	96,400
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	96,475
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	96,750
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	91,100
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	89,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M25099

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti

Con decreto ministeriale 8 settembre 1989 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti.

89A4385

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma

Con decreto del Ministro del tesoro - Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in data 3 ottobre 1989, il prof. Giampiero Cantoni è stato nominato presidente della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del decreto stesso e per la durata di cinque anni.

89A4448

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1989)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 53 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 559/C. 10790 XVJ del 10 luglio 1989 gli esplosivi da mina denominati Sigma 617, Sigma *720* e Sigma 630 ...», si legga: «Con decreto ministeriale n. 559/C. 10790 XVJ del 10 luglio 1989 gli esplosivi da mina denominati Sigma 617, Sigma *620* e Sigma 630 ...».

89A4335

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***